SENATO DELLA REPUBBLICA

---- IX LEGISLATURA ----

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1984

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante	VENTURI (DC), relatore alla Commissio-
«Modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conser- vati destinati al consumo» (399), d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri. (Seguito della discussione e rinvio)	ne
Presidente	(Rinvio del seguito della discussione)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	PRESIDENTE

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (399), d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche alla disciplina della raccolta dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo», d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo per consentire alla Commissione alcune audizioni in materia. Prego quindi il relatore, senatore Venturi, di riferire le conclusioni cui è giunto dopo tali audizioni.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sarò breve e, possibilmente, concreto.

Come avevamo già detto, non è sufficiente limitarsi alla piccola proposta di modifica della legge Salari avanzata dal disegno di legge n. 399. L'audizione degli assessori regionali ha confermato, infatti, la validità di tale parere.

Propongo, pertanto, alla Commissione, un testo che sostituisce l'articolo unico del disegno di legge n. 399 e che è formato da tredici articoli che leggerò ed illustrerò brevemente.

Il testo è il seguente:

«Modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo».

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 17 luglio 1970 n. 568 è sostituito dal seguente:

- «I tartufi destinati al consumo devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
 - 1) Tuber magnatum Pico detto volgarmente tartufo bianco;
- 2) Tuber melanosporum Vitt. detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- 3) Tuber melanosporum var. moschatum De Ferry detto volgarmente tartufo moscato;
- 4) *Tuber aestivum Vitt.* detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
 - 5) *Tuber uncinatum Chatin* detto volgarmente tartufo uncinato;
- 6) *Tuber brumale Vitt.* detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

- 7) Tuber albidum Vitt. detto volgarmente bianchetto o marcuolo;
- 8) Tuber macrosporum Vitt. detto volgarmente tartufo nero liscio;
- 9) Tuber mesentericum Vitt. detto volgarmente tartufo nero ordinario».

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle 9 specie commerciabili sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

Questo articolo 1 prevede, come prima cosa, la soppressione del *Terfezia leonis*, giudicato scarsamente commestibile, l'introduzione di tre nuove specie di Tuber omesse (tartufo uncinato, tartufo bianchetto o marzuolo nero ordinario), forse volontariamente, con la precedente normativa, ma che comunque hanno una diffusione interessante in molte regioni italiane.

È il caso, ad esempio, del *Tuber albidum* (marzuolo o bianchetto), che, di norma, viene ricercato e commercializzato in Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, eccetera.

Detta specie, però, è presente anche in altre regioni come il Molise e l'Abruzzo, per cui nel giro di pochi anni diventerà sicuramente una specie molto comune. Non ha il pregio del *Tuber magnatum* (bianco) al quale somiglia moltissimo ma, essendo disponibile in primavera, può prolungare la stagione tartuficola nazionale.

Altro caso interessante è la varietà *uncinatum* del *Tuber aestivum* che presenta caratteristiche morfologiche molto affini a quest'ultimo, ma caratteristiche organolettiche molto superiori, divenendo così un prodotto di pregio.

Altro aspetto importante di questo articolo è poi l'aver tolto le denominazioni locali di alcuni tartufi perchè questi, bianchi o neri che siano, appartengono a specie botaniche ben definite e non è assolutamente comprensibile che venga premiato, per esempio, il tartufo nero di Norcia solo perchè si trova in un ambiente dove è fiorente il mercato del prodotto.

Il *Tuber magnatum*, altro esempio, si trova in molte regioni d'Italia, dal Molise al Piemonte. È evidente che si possono incontrare prodotti più o meno buoni nell'una e nell'altra località, ma i fattori che determinano queste differenze non sono assolutamente di natura geografica. Si tratta, spesso del diverso grado di maturazione, del diverso tipo del suolo dove sono cresciute le piante forestali simbionti, eccetera.

Siccome, però, alcune denominazioni locali sono tradizionali ed entrate largamente nell'uso ne faccio cenno nell'allegato riguardante le caratteristiche botaniche ed organolettiche; allegato naturalmente modificato sulla scorta delle modifiche apportate all'articolo 1 della legge Salari.

Art. 2.

All'articolo 2 della legge 17 luglio 1970 n. 568 è aggiunto il seguente comma:

«L'esame microscopico delle spore deve essere eseguito a cura del Centro Sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del

Ministero Agricoltura e Foreste, dal Centro per lo Studio della Micologia del Terreno del CNR di Torino e dai laboratori specializzati delle facoltà di Agraria dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta».

L'articolo 2 prevede di affidare l'incarico dell'esame microscopico ad enti specializzati perchè effettivamente in Italia la materia «tartufo» è quanto mai nuova ed ignorata sotto ogni suo aspetto, anche da quasi tutte le università italiane. Non è possibile, pertanto, ipotizzare un vero e proprio servizio di repressione di frodi in ogni regione.

Il tartufo è oggi motivo di studio, specialmente al fine dell'incremento della sua produzione, la «tartuficoltura», il che specializza ancora di più gli istituti menzionati nel provvedimento in un argomento che è quanto mai attuale.

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 17 luglio 1970 n. 568 è sostituito dal seguente:

«La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, ma il proprietario che intenda riservarsene la proprietà dovrà apporre tabelle lungo il perimetro del fondo che vietino la raccolta dei frutti naturali, poste ad almeno 3 metri di altezza dal suolo e ad una distanza fra loro che almeno una sia visibile da ogni punto di accesso.

Negli impianti di boschi tartuficoli e nella arboricoltura tartuficola ed ogni qualvolta sia evidente l'opera dell'uomo per l'impianto artificiale o per le cure colturali di ripristino o miglioria della tartufaia, il prodotto è di pertinenza del proprietario del fondo o del suo legittimo rappresentante, anche senza tabellazione».

Questo articolo 3 è forse quello più dibattuto tra i tartufai tradizionali, i nuovi, i proprietari di terreni e quella nuova realtà che oggi viene identificata nei tartuficoltori, cioè coloro che impiantano le tartufaie artificiali.

Il tartufo è sempre più conosciuto e apprezzato, il suo consumo è in continua espansione e gli interessati, cioè i cercatori, crescono vertiginosamente, spesso attratti da guadagni eccezionali. Si sta infatti assistendo, in molte zone del Paese, a vere truppe di tartufai «della domenica» che, inesperti e male informati, provocano danni irreparabili.

Perdurando un tale stato di cose, nel giro di pochi anni, il tartufo rimarrà solo un ricordo.

Oggi fortunatamente la nuova scienza, che va sotto il nome di tartuficoltura può, in un certo senso, porre riparo a questo inconveniente. Effettuando dei rimboscamenti con piante specifiche, preparate con inoculi del fungo, è possibile ottenere in un decennio i primi prodotti ed anche con redditi eccezionali in ambienti dove poche altre colture potrebbero avere successo (terre marginali di collina e di montagna).

L'operatore economico, sia esso l'ente pubblico o il privato, deve però essere tutelato per poter ottenere quel prodotto che, purtroppo, la legge attuale non gli garantirebbe. Il cercatore di tartufi, infatti, andando in questi rimboschimenti senza seguire determinate regole di cerca, oltre ad appropriarsi illecitamente del prodotto, rischia di distruggere in una sola volta l'intero impianto. Sarebbe d'altra parte

inutile continuare gli sforzi intrapresi per la ricerca scientifica nel settore se poi la legge non tutela non tanto il prodotto annuale quanto la futura sopravvivenza del soprassuolo tartufigeno.

Inoltre è possibile ripristinare, con opportune tecniche selvicolturali, le tartufaie divenute improduttive per invecchiamento, ma il proprietario del bene potrà agire solo in vista di un reddito sicuro, cioè nella sicurezza di poter usufruire del prodotto tartufo.

La nuova legge deve prevedere l'incoraggiamento a queste due forme d'incremento della produzione che, in definitiva, sono le uniche possibili garantendo all'operatore un reddito certo.

Va pertanto da sè che, dove l'uomo non interviene, il tartufo rimarrà *res nullius* e chiunque lo potrà cercare, sempre però sottostando a delle norme ben precise, previste nei seguenti articoli della presente legge.

Art. 4

«Gli articoli 4 e 5 della legge 17 luglio 1970, n. 568, sono sostituiti con il seguente:

«I titolari di aziende agricole e forestali ed i loro eventuali affittuari possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonchè per l'impianto di nuove tartufaie. I consorzi così costituiti possono anche perseguire lo scopo della sorveglianza per la disciplina della raccolta e per l'osservanza delle norme della presente legge.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati sono sottoposte a tassa di registro».

Questo articolo non ha bisogno di spiegazione perchè praticamente riproduce le norme già della legge Salari.

Art. 5.

«L'articolo 6 della legge 17 luglio 1970 n. 568 è sostituito dal seguente:

Per praticare la raccolta del tartufo nei territori nei quali è liberalizzata a termini dell'articolo 3, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Le Regioni sono pertanto tenute ad emanare precise norme in merito al rilascio a seguito del sopracitato esame di apposito tesserino di idoneità con cui autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio regionale.

Il proprietario di boschi naturali tartuficoli o di piante tartuficole sparse nella sua proprietà o di impianti tartuficoli di natura artificiale può eseguire la raccolta nei limiti delle sue proprietà senza doversi sottoporre ad alcun esame, o può farla eseguire da suoi incaricati sotto

la propria vigilanza e responsabilità, purchè si attenga alle norme comuni sancite per la raccolta.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò ammaestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

È in ogni caso vietato:

- a) la lavorazione andante del terreno;
- b) l'abbattimento delle piante tartuficole senza l'autorizzazione della competente Regione;
 - c) la raccolta dei tartufi immaturi;
 - d) la non ricopertura delle buche;
 - e) la raccolta del tartufo durante le ore notturne;»

L'articolo 5 prevede la necessaria istruzione per i cercatori. È infatti indispensabile una certa conoscenza delle norme più elementari sia per quanto riguarda la biologia del tartufo sia per quanto riguarda le norme selvicolturali necessarie per la salvaguardia del prodotto, trattandosi di unità vegetali delicatissime e molto fragili che spesso vengono irreparabilmente distrutte quando queste norme vengono ignorate. È più che noto infatti che l'omissione di certe accortezze come il non richiudere le buche aperte o la cerca fatta senza l'ausilio di un cane addestrato possono far sparire dal suo *habitat* la specie.

Art. 6.

«L'ultimo comma dell'articolo 7 della Legge 17 luglio 1970, n. 568, è abrogato».

La ratio di questo articolo va ricercata nella suesposta modifica dell'articolo 1 della legge Salari.

Art. 7.

«L'articolo 8 della legge 17 luglio 1970 n. 568 viene sostituito con il seguente:

La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

- 1) Tuber magnatum: dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 2) Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15 marzo;
- 3) Tuber melanosporum var. moschatum: dal 15 novembre al 15 marzo;
 - 4) Tuber aestivum: dal 1º maggio al 30 novembre;
 - 5) Tuber uncinatum: dal 1° ottobre al 31 dicembre;
 - 6) Tuber brumale: dal 1º gennaio al 15 marzo;
 - 7) Tuber albidum: dal 15 gennaio al 30 aprile;
 - 8) Tuber macrosporum: dal 1º settembre al 31 dicembre;
 - 9) Tuber mesentericum: dal 1° settembre al 31 gennaio.

Le Regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta, sentito il parere di centri di ricerca specializzati.

7° Resoconto sten. (10 ottobre 1984)

È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta».

L'articolo 7 detta norme per la durata delle campagne tartuficole, norme che, oltre a permettere un controllo più appropriato, consentono, se rispettate, di evitare i danni derivanti da escavazioni di rapina, fatte quando i corpi fruttiferi non sono ancora maturi. Le date sono state studiate opportunamente, tenendo presente le varie realtà locali e le condizioni climatiche delle varie regioni italiane.

Art. 8.

«L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 17 luglio 1970, n. 568, è abrogato».

Si tratta in pratica del contenuto del disegno di legge n. 399.

Art. 9.

«La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto».

L'articolo 9 prevede di affidare, in primo luogo l'incarico della vigilanza al Corpo Forestale perchè, almeno per il momento, è l'unico organismo dotato di personale tecnico sufficientemente preparato nel settore ed anche perchè il Corpo Forestale opera da anni nel quadro della protezione della natura.

Art. 10.

«Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

Il pagamento è escluso nei casi in cui le norme penali attualmente vigenti non consentano l'oblazione.

Le Regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.

I fondi iscritti a carico di detto capitolo dovranno essere impegnati per concedere contributi e mutui per l'incremento della produzione di tartufi».

Questo articolo è a mio avviso necessario, in quanto una norma del genere non potrebbe essere dettata dalle Regioni.

Art. 11.

«Le Regioni per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 per il rilascio dell'abilitazione di cui al primo comma del presente articolo. La suddetta tassa sarà soggetta a rinnovo annuale. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione».

È questa una norma, a mio avviso, necessaria perchè le Regioni possano operare in materia.

Art. 12.

L'articolo 16 della Legge 17 luglio 1970, n. 568 è sostituito con il seguente:

«Ogni violazione delle norme della presente legge comporta la confisca del prodotto, il ritiro del tesserino fino a 2 anni e la denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale, ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, oltre alle seguenti sanzioni amministrative:

- a) per la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane ammaestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto, da L. 100.000 a L. 1.500.000;
- b) per la lavorazione andante del terreno e per la apertura di buche in soprannumero e non riempite con la terra prima estratta da L. 50.000 a L. 200.000 per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
- c) per la raccolta nelle aree rimboschite o per l'abbattimento di una pianta tartuficola senza la prescritta autorizzazione regionale da L. 100.000 a L. 1.000.000;
- *d*) per la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte da L. 50.000 a L. 200.000;
- e) per la raccolta di tartufi immaturi da L. 50.000 a L. 150.000 al chilogrammo o frazione di chilogrammo;
- *f*) per la raccolta dei tartufi durante le ore notturne da L. 100.000 a L' 300.000;
- g) per il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta da L. 1.000.000 a L. 5.000.000;
- *h*) per la messa in commercio di tartufi conservati senza la osservanza delle norme prescritte da L. 5.000.000 a L. 15.000.000 salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del Codice penale».

Si tratta dell'aggiornamento delle sanzioni.

Art. 13.

«Al Ministero Agricoltura e Foreste è affidato il compito di impartire le istruzioni per l'applicazione della legge che munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

C'è poi un emendamento riguardante l'allegato a cui ho fatto cenno all'inizio, sulle caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali. Il testo della legge Salari è modificato con riferimento all'introduzione delle tre specie che all'inizio ho elencato e alla soppressione di altre specie.

Questo è quanto ho preparato sulla scorta delle indicazioni ricevute da esperti, che si sono pronunziati nei vari convegni sul tartufo, e anche sulla scorta delle indicazioni degli assessori regionali.

Questi emendamenti includono anche la modifica che il disegno di legge n. 399 apportava all'articolo 13 della legge n. 568 del 1970.

Faccio inoltre presente, consegnando gli emendamenti alla segreteria, che è stato tenuto conto anche di alcuni disegni di legge pendenti in materia anche alla Camera dei deputati, che praticamente accoglievano alcune delle istanze da me recepite nel redigere questi emendamenti, che sottopongo alla valutazione dei colleghi.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Venturi e, data la relazione ponderata e poderosa, mi sembra sia opportuno un rinvio in modo da poter vagliare i numerosi emendamenti e poter discutere il disegno di legge prossimamente.

CARMENO. Chiedo la sospensione della discussione generale e il rinvio ad altra seduta della Commissione, comunque non questa settimana, anche per dirimere un piccolo «giallo».

C'è infatti un altro disegno di legge di iniziativa parlamentare dell'opposizione formalmente e sostanzialmente presentato, nel senso che è apparso sull'elenco generale dei disegni di legge presentati al Senato, le cui bozze sono state corrette e presentate un mese fa.

Non comprendo come questo disegno di legge non sia stato ancora assegnato alla Commissione. Si tratta di un disegno di legge presentato a luglio; è vero che ci sono state le vacanze estive, ma, dal momento che esiste una proposta di rinvio, chiedo che la proposta venga accolta anche per acquisire il disegno di legge che, ripeto, è formalmente e sostanzialmente presentato.

Quindi, a norma dell'articolo 51 del Regolamento del Senato, chiedo che questo disegno di legge venga abbinato a quello in discussione.

MELANDRI. Tenuto conto del lavoro del senatore Venturi, particolarmente ampio, anzichè apportare tredici emendamenti alla legge Salari, per semplicità di lettura e di legiferazione potremmo

riscrivere per intero il disegno di legge e abolire la legge Salari, in maniera da ottenere una legge completa anzichè rinviare all'una o all'altra legge.

VENTURI, relatore alla Commissione. Si può procedere in questa maniera riproducendo gli articoli della legge Salari che rimangono in vigore. È un problema di tecnica legislativa.

SANTARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Devo dire che mi ero preparato sulla base del disegno di legge n. 399 che era semplicemente una modifica dell'articolo 13 della legge n. 568. Ero a conoscenza, naturalmente, di un altro disegno di legge presentato alla Camera nel dicembre scorso, al numero 724, da un Gruppo di parlamentari della maggioranza.

Oggettivamente mi pare che con questa esposizione, anche dotta, scientifica ed analitica del relatore qui si tratta di più che di una modifica.

È molto più opportuno presentare tutta questa massa di emendamenti in un testo unificato che riscriva da capo la legge.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito. Rinviamo perlomeno alla prossima settimana, sollecitando l'assegnazione del disegno di legge richiamato dal senatore Carmeno.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» (834), approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzati», già approvato dalla Camera dei deputati.

Abbiamo ricevuto dalle competenti Commisioni tutti i pareri richiesti, ad eccezione di quello della Commissione sanità che dovrebbe pervenire in giornata. Se ritenete di poter proseguire nell'esame del disegno di legge in titolo senza questo parere, possiamo continuare la discussione, altrimenti dovremo rinviare alla prossima seduta.

COMASTRI. Considerando la delicatezza dell'argomento, riteniamo opportuno attendere il parere della dodicesima Commissione. Del resto rinviare di un giorno o due l'approvazione del disegno di legge non mi sembra una cosa drammatica.

MELANDRI. Non c'è nessuna norma del Regolamento che ci obblighi ad aspettare il parere della Commissione sanità e del resto i giorni previsti per l'emanazione di detto parere sono trascorsi. Ritengo, pertanto, che già stamattina potremmo cominciare a svolgere almeno una parte del lavoro.

9^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (10 ottobre 1984)

COMASTRI. Non abbiamo nessuna difficoltà ad iniziare subito la discussione del disegno di legge e l'analisi dei vari articoli; gradiremmo però che prima dell'approvazione fosse a nostra conoscenza il parere della dodicesima Commissione, per correttezza, se non altro, visto che l'abbiamo richiesto.

PRESIDENTE. Anch'io riterrei preferibile disporre di un quadro più completo della situazione. Anche in considerazione della predisposizione di un eventuale ordine del giorno, da approvare prima del passaggio agli articoli, ritengo che il parere della Commissione sanità sulla materia dei fertilizzanti sia estremamente importante.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è rinviato.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici Dott. ETTORE LAURENZANO